ASSESSORATO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE

DIRETTIVA REGIONALE

per l'applicazione della legge regionale 6 giugno 1996, n. 20, contenente le "Norme per lo snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974 n.64 in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981 n.741", pubblicata sul B.U.R.M. n. 11 del 15 giugno 1996.

PREMESSE

La legge regionale 6 giugno 1996, n. 20, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 11 del 15 giugno 1996, entrerà in vigore il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione e sarà, pertanto, operante dal 14 agosto 1996.

La legge in oggetto è stata predisposta in modo da sostituire completamente l'attuale normativa regionale rappresentata dalla legge regionale 8 settembre 1986, n. 15, e ciò al fine di evitare sovrapposizione di norme che avrebbero potuto indurre errori mentre, la completa sostituzione del testo legislativo, dovrebbe comportare un passaggio chiaro tra una disciplina e l'altra.

I criteri generali che hanno ispirato la legge in oggetto sono gli stessi della precedente ma dieci anni di applicazione hanno indotto la Regione ad apportarvi le modifiche ritenute opportune per meglio affrontare i problemi sorti in questo lungo periodo.

La legge affronta essenzialmente due temi: la formazione degli strumenti urbanistici, ai fini della prevenzione dal rischio sismico, e la disciplina delle costruzioni nelle zone dichiarate sismiche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974 n.64.

I due gruppi di norme ad essi relativi concorrono a disciplinare l'uso del territorio e la sua trasformazione ai fini urbanistici con l'obiettivo di prevenire il rischio sismico: il primo attraverso una più attenta analisi preventiva, affrontando problematiche generali e dettando i necessari criteri; il secondo attraverso l'elaborazione di norme che, pur snellendo le procedure, incidono sui processi costruttivi coinvolgendovi responsabilmente tutti gli operatori.

Con la presente direttiva si intende, da un lato, illustrare le modifiche più significative e, dall'altro, fornire indicazioni sulle disposizioni della legge che, per il loro carattere innovativo, necessitano di qualche chiarimento al fine di fornire un indirizzo utile per un'interpretazione omogenea ed uniforme della legge e per una corretta applicazione della stessa.

Di seguito vengono illustrate le modifiche all'attuale normativa regionale apportate con le nuove disposizioni.

- Art. 1 tra i soggetti obbligati all'osservanza delle disposizioni relative agli strumenti urbanistici sono inseriti, oltre ai Comuni, tutti gli Enti abilitati alla formazione degli strumenti urbanistici:
- Art. 2 le indagini devono pervenire anche alla caratterizzazione del territorio (zonazione sismica) per la ricerca dei parametri di progetto in accordo con quanto previsto dalle norme sismiche;
 - le norme sulle indagini devono essere osservate anche nell'applicazione delle procedure previste dall'articolo 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, che integra e sostituisce l'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- Art. 3 viene espressamente disposto l'obbligo di integrare, in assenza delle indagini non ancora condotte in sede di formazione o modifica dello strumento urbanistico generale, le indagini specifiche previste nello stesso articolo per la formazione degli strumenti attuativi con quelle indicate al precedente articolo 2, ma limitate alla zona interessata;

ASSESSORATO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE

SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE

- Art. 5 non è più previsto l'adeguamento obbligatorio degli strumenti urbanistici vigenti, in larga parte già avvenuto durante i 10 anni di applicazione della vecchia normativa mentre sono state introdotte norme specifiche per gli strumenti urbanistici riguardanti i comuni ricadenti in aree classificate sismiche e, in particolare, sono disciplinate le procedure riguardanti il rilascio del parere preventivo previsto dall'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n.64, anche nei casi previsti dall'articolo 1, comma 5, della legge 3 gennaio 1978, n.1, e nei casi di riclassificazione di aree conseguenti la decadenza dei vincoli urbanistici quinquennali;
- Art. 8 la procedura di denuncia dei lavori è stata ampiamente modificata attraverso l'eliminazione di obblighi (dichiarazione del progettista con firma autenticata, giornale dei lavori, deposito obbligatorio per qualunque tipo di variante introdotta), l'introduzione di tipologie procedurali differenziate atte a trattare in maniera più agevole casi frequenti o particolari (lavori di somma urgenza, lavori di competenza di Enti pubblici e/o territoriali aventi un proprio Ufficio Tecnico con a capo un Ingegnere, varianti strutturali che non richiedono la sospensione dei lavori, varianti strutturali in genere) e la differenziazione tra opere di particolare importanza, e non, per gli aspetti sismici;
- Art. 9 è stata più dettagliata la casistica delle opere per le quali non sussiste l'obbligo di nomina preventiva del collaudatore, salvo il disposto di cui all'articolo 2 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425;

il tecnico collaudatore incaricato, tenuto conto di quanto previsto in ordine alla possibilità di apportare varianti strutturali in corso d'opera e di quanto disposto dal citato articolo 2 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, fermo restando il normale compito di verifica dell'adeguatezza del progetto alle prescrizioni di legge, conclude la sua prestazione con la fine dei lavori strutturali attraverso il rilascio del certificato di collaudo relativo alla sola struttura, non avendo più funzione certificatoria, ai fini della conformità, né nella fase di presentazione del progetto né nella fase conclusiva:

a conclusione dell'intero processo costruttivo, tenuto conto che non tutti gli interventi di carattere strutturale sono obbligatoriamente sottoposti a collaudo, venendo meno la figura del collaudatore, le certificazioni relative al rispetto della normativa sismica e della legge regionale sono demandate al tecnico Direttore dei Lavori;

- Art. 10 il certificato previsto dall'articolo 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è sostituito dalle certificazioni rilasciate dal Direttore dei Lavori e, ove richiesto, dal certificato di collaudo;
- Art. 12 il controllo a campione viene effettuato con cadenza mensile, entro breve termine, solo sui progetti, secondo percentuali differenziate in funzione delle opere (3% per i lavori riguardanti progetti depositati presso la struttura regionale e 5% per i lavori riguardanti progetti depositati presso gli Uffici tecnici degli Enti) ed in funzione del grado di protezione sismica richiesto (le percentuali sono elevate al 50%);

è previsto l'esame preventivo all'attivazione delle procedure di deposito per i progetti riguardanti lavori di adeguamento disposti dall'autorità giudiziaria o dall'autorità amministrativa (Presidente della Giunta);

i progetti riguardanti i lavori di somma urgenza, il cui inizio non è subordinato al preventivo deposito, sono assoggettati a controllo completo;

Art. 13 sono state introdotte lievi sanzioni amministrative pecuniarie per quelle violazioni alla normativa non costituenti violazioni altrimenti perseguibili in base alla normativa statale (legge 5 novembre 1971, n. 1086, e legge 2 febbraio 1974, n. 64);

ASSESSORATO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE

SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 14 la Commissione tecnica, prevista anche nell'attuale normativa, è stata leggermente modificata nella sua composizione assegnando le funzioni di Presidente al Responsabile del Settore ed inserendo tra i componenti un secondo geologo esterno all'amministrazione regionale;

sono stati meglio definiti i limiti di validità delle sedute in modo da consentire anche lo svolgimento dell'attività di pre-istruttoria preordinata al rilascio dei pareri di competenza, facilitando in tal modo la composizione di sottocommissioni relatrici di volta in volta costituite in funzione del particolare problema da affrontare (controllo sui progetti, esame degli studi geologici relativi alla pianificazione urbanistica, ecc..):

è stata inserita, nell'ottica di garantire una maggiore efficienza, la possibilità di consentire ai soggetti direttamente interessati di partecipare alla discussione riguardante il particolare problema all'esame della Commissione e, quindi, di presentare proprie memorie, relazioni e/o elaborati integrativi;

Art. 15 al fine di consentire, comunque, il controllo previsto dall'attuale normativa è stato disposto, in via transitoria, che lo stesso avvenga sulla base di una percentuale pari allo 0,50% complessivo; tale percentuale, è stata fissata considerando, oltre la necessità di effettuare il controllo, anche dei tempi necessari avuto riguardo alle nuove modalità di controllo introdotte dalla nuova normativa;

Per quanto attiene gli aspetti interpretativi, peraltro in buona parte non innovativi in quanto derivanti, per le parti non modificate, dai regolamenti attuativi della precedente legge regionale, approvati dal Consiglio Regionale con la Deliberazione n. 495 del 16 dicembre 1986, si ritiene utile fornire i seguenti indirizzi con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti:

- A Formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti
- B Presentazione delle denuncie
- C Collaudatore
- D Modalità per i controlli a campione

A - FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E LORO VARIANTI

A.1 - INDAGINI E STUDI.

Le indagini devono essere estese ad un territorio comprendente le aree da urbanizzare ed un'adeguata fascia di contorno, specie in aree collinari e montuose ed in presenza di fenomeni di instabilità.

La relazione degli studi relativi agli strumenti urbanistici deve riguardare almeno i seguenti aspetti:

- a) inquadramento morfologico del territorio;
- b) caratterizzazione litologico-tecnica dei terreni affioranti ed individuazione di superfici di discontinuità tettonica;
- c) caratterizzazione geomorfologica, idrogeologica e statica del territorio, con particolare riferimento alla dinamica evolutiva ed all'incidenza dell'urbanizzazione;
- d) verifiche ed analisi della stabilità di versanti aventi notevole incidenza sulla urbanizzazione e sulla stabilità delle strutture civili esistenti (per gli strumenti urbanistici attuativi);
- e) nei Comuni classificati sismici, elementi qualitativi e quantitativi sulla problematica sismica dei siti:
- f) descrizione dei criteri di analisi dei dati raccolti e motivazione delle valutazioni di sintesi;

ASSESSORATO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE

SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE

g) - indicazioni su eventuali interventi di presidio e recupero statico dei versanti e sulla suscettività e modalità d'uso dei suoli ;

Alla relazione dovrà essere allegata la documentazione sulle indagini svolte, in sito ed in laboratorio.

A.2 - ELABORATI.

Per un'esauriente documentazione degli studi svolti e per un'agevole formazione degli strumenti di pianificazione, devono essere prodotti i seguenti elaborati:

- 1) la carta geomorfolitologica;
- 2) la carta idrogeologica;
- 3) la carta d'uso del territorio o delle penalità ai fini edificatori;
- 4) i profili dei sondaggi geognostici;
- 5) le sezioni geomorfologiche.

Nei comuni classificati sismici i predetti elaborati saranno integrati dalla carta della zonazione sismica.

Si precisa che tutti i sopraindicati elaborati, da trasmettere in triplice copia al Settore Edilizia Residenziale, dovranno essere muniti dei necessari visti del Comune interessato e indicati in apposito elenco.

A.2.1 - LA CARTA GEOMORFOLITOLOGICA.

La carta geomorfolitologica deve:

- a) individuare in modo chiaro e leggibile tutte le forme ed i processi di degradazione superficiale con particolare riguardo alla morfologia del quaternario; deve, inoltre, evidenziare i rapporti tra morfologia e struttura geologica, oltre alle forme causate o influenzate dall'attività umana.
- b) sintetizzare i risultati ottenuti con il rilevamento di campagna, eventualmente integrato da appositi sondaggi, individuando le diverse facies litologiche, riportando i limiti degli affioramenti delle diverse unità lito-stratigrafiche ed i limiti ipotizzati per l'effettiva estensione delle unità stesse. Particolare cura dovrà essere posta nel rilevamento della copertura, cioè delle formazioni quaternarie, dei depositi alluvionali e di versante, dei depositi lacustri, delle frane e delle coltri detritiche, specificandone, per quanto possibile, lo spessore ed il grado di acclività.
- c) visualizzare in modo chiaro tutte le informazioni strutturali (faglie, fratture, ecc..) e di giacitura indispensabili per una corretta comprensione dei rapporti geometrici che legano le diverse unità lito-stratigrafiche.
- d) riportare chiaramente una topografia che riproduca adeguatamente la morfologia del territorio (allo scopo, in mancanza di apposita cartografia di base, può essere utilizzata la carta tecnica regionale in scala 1:5000, opportunamente ingrandita ed integrata con rilievi di dettaglio in grado di evidenziare le situazioni più significative del territorio analizzato).

Su detta carta dovrà essere, inoltre, esattamente riprodotta la zonizzazione urbanistica prevista dallo strumento urbanistico, in modo da consentire un puntuale riscontro della compatibilità tra le relative previsioni e le condizioni geomorfologiche dei diversi terreni interessati.

A.2.2 - CARTA IDROGEOLOGICA.

La carta idrogeologica rappresenta i diversi terreni classificati in base alla loro capacità di consentire l'infiltrazione e la circolazione idrica nel sottosuolo; essa contiene, pertanto,

ASSESSORATO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE

SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE

dati relativi alla permeabilità relativa dei terreni e delle formazioni superficiali e sulle condizioni idrostatiche ed idrodinamiche delle acque sotterranee, anche attraverso l'ubicazione e il repertorio dei punti d'acqua.

Per quanto riguarda l'idrografia superficiale su detta carta dovrà essere rappresentata la rete di drenaggio completa e la perimetrazione, anche su dati storici, delle aree inondabili.

Si ritiene opportuno che la classificazione dei terreni sia effettuata su almeno 4 classi di permeabilità, rappresentate da distinte retinature, ed eventualmente con colori diversi:

a) terreni molto permeabili (K > 1 cm/s);

b) terreni mediamente permeabili $(1 \times 10^{-4} \text{ cm/s} < \text{K} < 1 \text{ cm/s});$

c) terreni poco permeabili $(1 \times 10^{-6} \text{ cm/s} < \text{K} < 1 \times 10^{-4} \text{ cm/s})$

l) terreni praticamente impermeabili $(K < 1 \times 10^{-6} \text{ cm/s})$

e che sia utilizzata idonea simbologia per l'individuazione degli elementi di idrogeologia (limiti di bacino, corsi d'acqua, canali, sorgenti, ecc..) e delle acque sotterranee (spartiacque sotterraneo, linee isofreatiche, pozzi, ecc..).

A.2.3 - LA CARTA D'USO DEL TERRITORIO O DELLE PENALITÀ' AI FINI EDIFI-CATORI E LA CARTA DELLA ZONAZIONE SISMICA.

La carta d'uso del territorio o delle penalità ai fini edificatori rappresenta il documento di sintesi ed esprime le attitudini delle diverse zone del territorio comunale in termini di idoneità dei terreni interessati rispetto agli interventi che lo strumento urbanistico propone.

A tal fine la classificazione delle zone deve fondarsi su indici relativi di qualità dei terreni con riferimento alle possibili problematiche relative alla stabilità dei versanti nelle aree collinari e montane, ai possibili effetti di inquinamento delle acque sotterranee, alla compressibilità dei terreni, alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione, ai possibili sprofondamenti per la presenza di cavità di dissoluzione carsica o di origine antropica, alla erodibilità delle sponde fluviali, lacustri o dei litorali marini, alla esondabilità dei corsi d'acqua, alla sicurezza delle arginature o di altre opere idrauliche, alla salvaguardia delle singolarità geologiche, geomorfologiche, paleontologiche o mineralogiche, alla protezione delle fonti di energia o delle risorse naturali.

Si ritiene opportuno suggerire 5 possibili classi di zonazione geologico-tecnica dei terreni da rappresentare con distinte retinature, ed eventualmente con colori diversi:

- a) TERRENO OTTIMO non c'é alcun limite all'edificabilità; (assenza di frane sovraincombenti e di movimenti del terreno antichi e attuali; drenaggio ottimo con falda profonda; ottime caratteristiche geomeccaniche; assenza di esondazioni storiche e di dissesto geologico-idraulico);
- b) TERRENO BUONO vi sono limiti all'edificabilità solo per edifici particolari; (assenza di frane sovraincombenti e di movimenti del terreno antichi e attuali; medio drenaggio con falda profonda; buone caratteristiche geomeccaniche; remote possibilità di esondazioni; assenza di dissesto geologico-idraulico);
- c) TERRENO MEDIOCRE l'edificabilità é possibile ma richiede indagini geognostiche specifiche, verifiche di stabilità ed eventuali interventi di stabilizzazione preventivi; (assenza di frane sovraincombenti, presenza di movimenti franosi solo superficiali; drenaggio difficoltoso con falda superficiale; caratteristiche geomeccaniche mediocri e localmente anche variabili; remote possibilità di esondazioni; dissesto geologico-idraulico limitato);
- d) TERRENO SCADENTE l'edificabilità é sconsigliata;

ASSESSORATO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE

SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE

(possibilità remota di frane sovraincombenti; drenaggio impedito e frequenti condizioni di saturazione del terreno; caratteristiche geomeccaniche scadenti; possibilità di esondazioni; dissesto geologico-idraulico limitato);

e) TERRENO PESSIMO - l'edificabilità é preclusa per l'elevatissima penalizzazione; (pendio molto acclive; reale possibilità di frane; movimenti franosi del terreno in atto; frequente esondabilità; diffuso dissesto geologico-idraulico), sono ammissibili solo le opere e gli interventi volti alla riparazione e consolidamento dell'esistente o alla stabilizzazione del dissesto.

Nei comuni classificati sismici la predetta carta sarà integrata da una carta della zonazione sismica, recante l'indicazione dei parametri sismici di progetto espressi in termini di accelerazione al suolo e l'individuazione di eventuali zone in cui sono presenti stratigrafie caratterizzate da depositi alluvionali di spessore variabile da 5 a 20 metri, soprastanti terreni coesivi o litoidi di caratteristiche meccaniche significatamente superiori, al fine di consentire la determinazione del coefficiente di fondazione così come definito al punto C.6.1.1. del D.M. 16 gennaio 1996.

La carta d'uso del territorio o delle penalità ai fini edificatori e la carta della zonazione sismica, al pari della carta geomorfologica, dovrà riportare chiaramente una topografia che riproduca adeguatamente la morfologia del territorio e su dette carte dovrà essere, inoltre, esattamente riprodotta la zonizzazione urbanistica prevista dallo strumento urbanistico.

A.2.4 - CARATTERISTICHE DELLE CARTE.

Le campiture per la rappresentazione delle varie aree dovranno essere eseguite mediante coloriture indelebili o idonee tratteggiature, che consentano comunque una chiara lettura delle zone di urbanizzazione previste.

Le predette carte, quando si tratti di piani regolatori generali o di programmi di fabbricazione e di relative varianti generali, dovranno essere redatte in scala 1:1000 oppure 1:2000; qualora l'eccessiva vastità del territorio lo richieda e purché sia rispondente all'esigenza di una chiara rappresentazione, è consentita l'adozione di una scala 1:5000.

Quando si tratti invece di piani di lottizzazione, di piani particolareggiati o di piani di zona P.E.E.P., generalmente di area più ridotta rispetto ai piani generali, si adotterà una scala almeno 1:500.

Per quanto riguarda inoltre i piani particolareggiati, i piani di zona ed i piani di lottizzazione e loro varianti, si ritiene necessario che le tipologie edilizie, previste in detti piani, e la cui ubicazione dovrà risultare da apposita planimetria in scala 1:500, dovranno essere chiaramente rappresentate nella loro effettiva consistenza plano-volumetrica mediante i normali elaborati grafici di progetto contenenti gli indispensabili elementi geometrici degli edifici, delle piante, delle sezioni ecc., nonché idonei profili dai quali risulti l'esatta impostazione degli edifici stessi, rispetto all'andamento reale del terreno ed agli sbancamenti e relative opere di contenimento.

Per detti piani dovrà essere redatto uno stralcio dello strumento urbanistico operante nell'ambito del territorio comunale, almeno in scala 1:2000, che riporti l'esatta indicazione della destinazione prevista, specificata anche in apposita legenda, e nel quale sia riportata, con chiara delimitazione dei contorni, la localizzazione dell'area interessata dai piani in questione, con apposto il visto di conformità da parte del Sindaco del Comune interessato da detti piani.

In tale stralcio dovranno essere anche riportate le eventuali lottizzazioni limitrofe, con indicato il nominativo delle ditte intestatarie, e sulle quali sia stato già espresso il parere ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974 n.64, se l'intervento ricade su di un territorio classificato sismico.

A.2.5 - ALTRI ELABORATI.

ASSESSORATO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE

I profili dei sondaggi geognostici (sondaggi meccanici) dovranno essere atti ad individuare i caratteri litostratigrafici e fisico-meccanici dei terreni riscontrati e dovranno riportare indicazioni relative, fra l'altro, alla eventuale presenza di falde acquifere e loro esatta localizzazione; la posizione dei sondaggi dovrà essere chiaramente indicata negli elaborati planimetrici di cui sopra.

Dalle sezioni geomorfologiche dovrà evidenziarsi, fra l'altro, l'esatto profilo morfologico e lo spessore reale degli strati e dell'eventuale terreno di riporto naturale o artificiale e/o vegetale.

A.3 - MEZZI, METODOLOGIE E AMPIEZZA DELLE INDAGINI.

Per quanto attiene ai mezzi, alle metodologie ed all'ampiezza delle indagini, si richiamano i contenuti del Decreto Ministeriale 11 marzo 1988 e della successiva circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 24 settembre 1988 n. 30483, ed in particolare i punti B.2, B.3, B.4, H.2 e H.4.

A.4 - STRUMENTI URBANISTICI SOLO ADOTTATI.

Per effetto dell'articolo 4 della legge regionale, la Regione sospende l'esame degli strumenti urbanistici adottati dal Comune e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Al fine di consentire la ripresa dell'iter di approvazione, il Comune deve adottare apposito provvedimento con il quale sono adottate le modifiche, ritenute necessarie in relazione alle indagini svolte, da apportare allo strumento urbanistico ovvero si attesti che non occorre apportare alcuna modifica.

La previsione legislativa di cui all'articolo 4 è riferita principalmente alle varianti agli strumenti generali ed attuativi che hanno incidenza sul territorio in quanto tale norma, che disciplina in via transitoria la formazione degli strumenti urbanistici, è da intendersi applicabile nei casi in cui lo strumento urbanistico oggetto di variante preveda nuovi insediamenti urbani o industriali ovvero interventi di ristrutturazione urbanistica rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e pertanto, in tali ipotesi, le indagini sono localizzate alle zone di intervento ferma restando l'effettuazione di indagini più generali da effettuarsi in relazione all'intero strumento urbanistico.

Resta inteso che, nei comuni classificati sismici, il provvedimento di cui all'articolo 4 della legge regionale, qualora contempli modifiche sulla scorta delle indagini di cui all'articolo 2 ovvero 3, dovrà essere adottato previa richiesta del parere di cui all'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974 n.64 in quanto viene a configurarsi come adozione di variante.

Sono pure da considerarsi, secondo quanto indicato in precedenza, assoggettate alla disciplina dell'articolo 4 tutte le previsioni urbanistiche che incidono su ampie superfici di territorio e che possono comportare variazioni significative nelle condizioni del sottosuolo e precisamente, sulla scorta di quanto indicato nel D.M. 11 marzo 1988, punto H:

- a) le reti idriche e fognarie urbane e le reti di sottoservizi di qualsiasi tipo;
- b) le strade, le ferrovie e le idrovie;
- c) i porti
- d) gli aeroporti;
- e) i bacini idrici artificiali ed i sistemi di derivazione da corsi d'acqua;
- f) i sistemi di impianti per l'estrazione di liquidi o di gas dal sottosuolo.

ASSESSORATO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE

SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE

Per tali opere, nei comuni classificati sismici, il provvedimento di cui all'articolo 4 della legge regionale, qualora contempli modifiche sulla scorta delle indagini di cui all'articolo, dovrà essere trasmesso al competente Assessorato Regionale all'Urbanistica, per gli adempimenti di competenza, previa richiesta del parere di cui all'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974 n.64, da richiedersi secondo le modalità riportate al successivo punto A.5, prima dell'adozione del provvedimento ovvero, qualora rientranti nella disciplina prevista dall'articolo 1, comma 5, della legge 3 gennaio 1978, n.1, dopo il provvedimento di approvazione del progetto, secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale in oggetto.

A.5 - STRUMENTI URBANISTICI IN ZONA SISMICA.

Il parere di cui all'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974 n.64 è espresso secondo il titolo I° della legge regionale sulla scorta di uno studio geologico-geotecnico, predisposto dall'Ente interessato, e facente parte integrante degli elaborati dei piani generali e particolareggiati.

Il Settore Edilizia Residenziale, sulla base di apposita valutazione espressa dalla Commissione Tecnica di cui all'articolo 14 della legge regionale in oggetto, tenendo conto della conformazione geomorfologica del territorio, desunta dalle analisi effettuate dall'Ente proponente, si esprimerà sulla compatibilità tra le previsioni urbanistiche ed i contenuti e risultati delle indagini.

Il parere verrà espresso sulle aree interessate dall'urbanizzazione e non su edifici sparsi finalizzati all'uso agricolo, comprenderà altresì le aree extra-urbane destinate dal piano alla costruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di strutture produttive, turistiche ecc.. , nei Comuni classificati sismici e dove la classificazione è estesa all'intero ambito territoriale.

Le finalità della norma in esame sono quelle di coordinare le scelte di pianificazione territoriale alle particolari condizioni geomorfologiche delle zone dichiarate sismiche al cui studio ed analisi preventiva devono essere rapportate, in primo luogo, le previsioni di nuovi insediamenti residenziali, produttivi e di servizi ma anche il recupero, l'espansione e lo sviluppo delle aree già edificate, in funzione di quella esigenza fondamentale di prevenzione del rischio sismico e di tutela della pubblica incolumità che è lo scopo cui è preordinato l'intero sistema normativo della legge 2 febbraio 1974 n.64.

Il parere di cui all'art. 13 si inserisce, nel complesso procedimento amministrativo volto alla formazione del piano regolatore generale e dei piani attuativi, nonché delle relative varianti, come fase sub procedimentale, obbligatoria e vincolante ai fini delle scelte programmatorie dello strumento urbanistico; è evidente, infatti, che la mancata acquisizione del parere inficerebbe e renderebbe illegittimo e quindi annullabile il piano adottato per violazione di legge e, analogamente, si determinerebbe uno stato patologico del piano, questa volta rilevante sotto altro profilo, nel caso in cui alle risultanze delle indagini geologiche, ed al conseguente parere regionale, facessero seguito scelte urbanistiche difformi, contrarie o comunque non adeguatamente motivate in senso diverso.

Pertanto il parere di cui all'art. 13, non costituendo un adempimento meramente formale ma avendo natura e consistenza di attività consultiva obbligatoria ed anche vincolante, quantomeno per la individuazione delle aree o zone che per le loro peculiari caratteristiche devono essere soggette ad una previsione di piano e ad una disciplina edilizia compatibile e coerente con la loro attitudine ad essere interessate da fenomeni sismici, è previsto che sia richiesto, a cura del Comune, prima della delibera consiliare di adozione, quando si tratti di piano regolatore generale e di piano particolareggiato, e prima della delibera di approvazione nel caso di lottizzazione convenzionata.

Analogamente a quanto indicato per i Comuni, il parere dovrà essere chiesto da tutti gli altri Enti competenti all'elaborazione di piani finalizzati all'urbanizzazione di aree anche extra-

ASSESSORATO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE

SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE

urbane (piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale redatti a cura dei consorzi, piano regolatore generale intercomunale, ecc..).

Il piano, completo di elaborati urbanistici e gelogico-tecnici, dovrà essere trasmesso, qualora trattasi di strumenti urbanistici generali o particolareggiati, prima della delibera di adozione, per il parere, al Settore Edilizia Residenziale in tre copie che, opportunamente vistate, saranno rese al Comune od all'Ente proponente in duplice esemplare, uno dei quali verrà successivamente trasmesso, a cura dell'Ente, al competente Assessorato Regionale all'Urbanistica, per gli adempimenti di competenza.

Per le lottizzazioni convenzionate e per le opere indicate al precedente punto A.4, il parere dovrà essere richiesto prima della delibera di approvazione secondo le modalità indicate in precedenza.

Nei casi previsti dall'articolo 5, comma terzo, il parere di cui all'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, potrà essere richiesto direttamente dai soggetti interessati fermo restando il rispetto dei contenuti e delle forme degli elaborati.

B - PRESENTAZIONE DELLE DENUNCIE.

B.1 - DEPOSITO DEI PROGETTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI EDIFICI.

La "Denuncia dei lavori" prevista dall'articolo 8 della legge regionale, deve essere direttamente presentata alla Sezione Comuni Sismici competente per territorio completa in ogni sua parte con allegata una scheda di presentazione che, fornita dal Settore competente, conterrà informazioni dettagliate sul progetto presentato (vedi Facsimile allegato).

Il progetto esecutivo deve essere redatto, applicando i più opportuni criteri di una corretta progettazione asismica, nel rispetto della legge 2 febbraio 1974 n.64 e successivi DD.MM. attuativi, deve essere completo in ogni sua parte e deve altresì contenere la rappresentazione grafica di tutti i dettagli di esecuzione, necessari per la completa definizione dell'opera.

L'accettazione della "denuncia dei lavori" avverrà, previo accertamento della completezza della documentazione tecnico-amministrativa presentata, restituendo due copie del progetto architettonico ed una copia degli allegati tecnici, con l'attestazione dell'avvenuto deposito, in duplice esemplare, precisando che l'accertamento di tale completezza non comporta analisi di merito riguardanti le scelte progettuali, le modalità di calcolo ed in generale la validità dei criteri adottati; infatti, tutti gli accertamenti di merito sono rinviati ad una fase successiva e saranno svolti su campioni di progetti depositati.

La "denuncia dei lavori" di cui all'articolo 8 della legge regionale potrà essere accettata quando il progetto da depositare possegga i richiesti allegati, con l'avvertenza che quanto indicato specificatamente per gli edifici, vale anche per gli altri manufatti in genere.

B.1.1. - ELABORATI URBANISTICI.

Gli elaborati architettonici esecutivi, composti di estratto di mappa, piante, prospetti, sezioni, piano quotato adeguatamente esteso ecc.. , debbono riportare il visto con gli estremi dell'approvazione comunale (concessione o autorizzazione).

I disegni generali dell'opera definiranno con chiarezza l'aspetto architettonico della costruzione, rappresentando anche quelle dimensioni, globali e parziali, che consentano diretti riscontri delle limitazioni di legge, e precisando in particolare le altezze massime, dell'edificio e delle fronti, anche in relazione alle larghezze stradali ed agli intervalli di isolamento, definite dal punto C.2 e C.3 del D.M. 16 gennaio 1996 e dei DD.MM. successivi.

ASSESSORATO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE

SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE

Occorre precisare che le norme tecniche di cui al D.M. 16 gennaio 1996, in merito all'osservanza delle vigenti norme urbanistiche, devono essere intese quali fonti capaci di introdurre innovazioni non soltanto sul piano tecnico-costruttivo in senso stretto ma anche sul piano prettamente urbanistico in quanto norma suscettibile di incidere anche sull'assetto territoriale interagendo con le norme pianificatorie.

Ciò è desumibile dal complesso delle disposizioni contenute nello stesso D.M. 16 gennaio 1996 sulle altezze delle costruzioni, sulle limitazioni delle altezze in funzione delle larghezze stradali, sulle distanze e gli intervalli di isolamento fra edifici.

Tali disposizioni debbono ritenersi prevalenti sulla disciplina ordinaria contenuta nei Piani Regolatori o nei Regolamenti Edilizi comunali e, quindi, capaci di sovrapporsi alle disposizioni di tipo urbanistico-edilizio contenute in altre fonti in quanto costituiscono, rispetto ad essi, legge speciale e, pertanto, derogatorie di eventuali disposizioni di diverso contenuto e ciò in funzione del prevalente interesse "pubblico" che la legge riconosce al complesso della normativa tecnica antisismica finalizzato alla tutela della pubblica incolumità (vedasi in particolare il disposto di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 2 febbraio 1974 n.64).

Ne discende, che la verifica del rispetto delle citate norme, deve essere effettuata, a cura dei competenti organi, già nella fase istruttoria preordinata al rilascio della Concessione Edilizia.

Dovrà, inoltre, essere fornito un piano quotato almeno in scala 1/200 e, nel caso di terreno in pendio, il progetto dovrà essere corredato da una o più sezioni, estese a tutto il terreno oggetto dell'intervento, sede stradale ed edifici circostanti; qualora siano previsti movimenti di terra e opere i contenimento, gli elaborati innanzi indicati, dovranno riportare, nella situazione di progetto, i movimenti di terra previsti in scavo e riporto nonché le opere di contenimento delle terre;

B.1.2. - RELAZIONE GEOLOGICA E RELAZIONE GEOTECNICA SULLE INDAGINI.

Si rileva che, secondo quanto disposto dal punto A.3. delle norme emanate con il D.M. 11 marzo 1988 la relazione geotecnica sulle indagini costituisce parte integrante degli atti progettuali e, pertanto, tale elaborato tecnico, secondo quanto indicato anche dal Consiglio Superiore dei lavori Pubblici - Sezione 1ª- con voto n. 61 del 24 febbraio 1983 (riferito all'analoga norma contenuta nel precedente D.M. 21 gennaio 1981) deve essere acquisito nell'ambito delle procedure per il rilascio della Concessione Edilizia in considerazione che tale elaborato rappresenta anche un dato essenziale sulla fattibilità dell'opera.

Inoltre, in quanto è espressamente richiesto dalla normativa citata, anche lo studio geologico, costituisce parte integrante degli elaborati progettuali, ed in particolare lo studio geologico, ai sensi del punto B.5 del D.M. 11 marzo 1988, é prescritto per la realizzazione di tutte le opere disciplinate dallo stesso Decreto ministeriale ricadenti in aree dichiarate sismiche e, pertanto, anche tale studio deve essere acquisito nell'ambito delle procedure per il rilascio della Concessione Edilizia.

Resta di competenza delle singole Amministrazioni Comunali, all'interno dell'iter procedimentale del rilascio della Concessione Edilizia, stabilire quando acquisire gli elaborati geologici e geotecnici sopra indicati, fermo restando che tale acquisizione dovrà, comunque, avvenire prima del rilascio della Concessione Edilizia su apposita richiesta del Comune.

E' inteso che nei casi in cui sia disponibile un'idonea ed aggiornata documentazione, geologica e geomorfologica della zona ove ricade l'area interessata dal progetto, acquisita attraverso un organico piano di studi, rilevamenti e documentazioni finalizzati ad interventi di pianificazione territoriale, eseguiti in ottemperanza di quanto richiesto dagli articoli 2 e/o 3 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 15, ovvero dagli articoli 2 e/o 3 della legge regionale 6 giugno 1996,

ASSESSORATO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE

SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE

n. 20, e facenti parte integrante di strumenti urbanistici vigenti o di strumenti urbanistici sui quali sia stato già acquisito il parere preventivo previsto dall'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, lo studio geologico, riguardante la fattibilità dell'intervento, può essere non richiesto nell'ambito delle procedure per il rilascio della Concessione Edilizia.

Sulla base di quanto sopra richiamato, in considerazione dei diversi tempi in cui si esplicano le fasi progettuali, anche in linea con i recenti orientamenti relativi all'esecuzione delle opere pubbliche (progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo), ed in considerazione che all'interno delle fasi progettuali spesso vengono distinti i compiti tra il tecnico progettista generale ed il tecnico specialista (strutture, impianti, ecc..), si ritiene che, fermo restando l'effettuazione di ulteriori eventuali studi di carattere geologico e geotecnico, a corredo degli elaborati urbanistici che debbono riportare il visto con gli estremi dell'approvazione comunale (concessione) devono essere allegate la relazione geologica e la relazione geotecnica sulle indagini che, successivamente integrata nei contenuti, costituisce la relazione sulle fondazioni prescritta dall'articolo 17, quarto comma, della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e richiamata anche al punto C.6. del D.M. 11 marzo 1988.

Qualora l'intervento ricade all'interno di aree urbane dove sono vigenti strumenti urbanistici attuativi o piani di lottizzazione per la cui formazione sono state effettuate le specifiche indagini richieste dall'articolo 3 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 15, ovvero dall'articolo 3 della legge regionale 6 giugno 1996, n. 20, e sia stato già acquisito il parere preventivo previsto dall'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, si ritiene che il progettista possa, sempre che giudichi rispondente alle specifiche esigenze progettuali il riferimento alle conoscenze geologiche acquisite, direttamente illustrare gli aspetti significativi della situazione geologica locale assumendosi, sulla base degli elementi disponibili e con esplicitazione delle fonti biblio-cartografiche e di ogni altra idonea documentazione, la dichiarata responsabilità sia della validità dei presupposti di riferimento assunti sia delle conseguenti scelte progettuali adottate.

B.1.3. - RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI.

La relazione sulle fondazioni terrà conto delle prescrizioni contenute nel D.M. 11 marzo 1988 e successive modificazioni ed integrazioni e dovrà indicare, sulla base di accertamenti svolti e di dati ottenuti da indagini in sito e da prove di laboratorio, quali siano stati i criteri adottati per la scelta del sistema di fondazione e fornirà i valori dei parametri assunti per il suo dimensionamento, anche in relazione alle azioni sismiche previste.

Tale relazione, per i contenuti richiesti al punto A.2. del D.M. 16 gennaio 1996, si identifica con la relazione geotecnica indicata al punto A.3. del D.M. 11 marzo 1988 nella parte riguardante la scelta e dimensionamento del manufatto o dell'intervento e, come specificato al punto A.3., comma primo, sub b), delle istruzioni per l'applicazione del citato D.M. 11 marzo 1988, emanate con Circolare Min.LL.PP. n. 30483 del 24 settembre 1988, deve contenere i risultati dei calcoli geotecnici, le conclusioni tecniche, l'indicazione dei procedimenti costruttivi e dei controlli.

La relazione sulle fondazioni rappresenta, inoltre, anche il documento di sintesi sugli accertamenti svolti e, pertanto, si identifica con la relazione geotecnica indicata al punto A.3. del D.M. 11 marzo 1988 nella parte riguardante l'illustrazione dei risultati sugli accertamenti e, come specificato al punto A.3., comma primo, sub a), delle istruzioni per l'applicazione del citato D.M. 11 marzo 1988, emanate con Circolare Min.LL.PP. n. 30483 del 24 settembre 1988, deve contenere l'illustrazione del programma di indagini con motivato giudizio sull'affidabilità dei dati ottenuti e la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo in relazione alle finalità da raggiungere con il progetto, effettuata sulla base dei dati raccolti con le indagini eseguite.

ASSESSORATO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE

SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE

Per le costruzioni su pendii, gli accertamenti dovranno essere estesi convenientemente al di fuori dell'area edificatoria onde rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi.

B.1.4. - RELAZIONE TECNICA SULL'INTERVENTO.

La relazione tecnica conterrà le motivazioni delle scelte progettuali adottate per le strutture in elevazione ed in fondazione, nonché gli elementi occorrenti per una corretta lettura ed interpretazione della documentazione tecnica che costituisce il progetto.

Nella stessa relazione verranno indicati in sintesi i valori dei parametri progettuali fondamentali occorrenti per lo svolgimento dei calcoli di verifica (analisi dei carichi, grado di sismicità, parametri geotecnici relativi ai terreni, ecc.), le caratteristiche previste per i materiali, nonché le eventuali prescrizioni esecutive caratterizzanti l'opera, con particolare riferimento alle prescrizioni da porre in essere per il rispetto delle ipotesi progettuali e del modello di calcolo adottato.

B.1.5. - RELAZIONE DI CALCOLO.

Gli elaborati di calcolo, riguardanti tutte le strutture, sia in elevazione che in fondazione, saranno basati su una modellazione della costruzione che dovrà essere chiaramente rappresentata mediante schemi grafici.

Tale rappresentazione grafica è comunque ritenuta indispensabile in particolare nel caso in cui i calcoli di verifica siano stati svolti mediante elaborazione elettronica; in tal caso dovranno essere forniti tutti gli elementi necessari per un'agevole e corretta interpretazione dei tabulati di uscita (per esempio la numerazione dei nodi e delle aste quando si tratti di strutture intelaiate o reticolari).

E' necessario inoltre che vengano forniti i codici di interpretazione per la lettura dei dati in ingresso (input) e dei risultati (output) che siano stati riportati in tabelle o in tabulati meccanografici con la precisazione delle dimensioni delle grandezze considerate.

B.1.6. - DISEGNI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI.

I disegni esecutivi riguardanti le strutture ed i loro dettagli di realizzazione saranno giudicati completi quando consentiranno la totale definizione dell'opera da costruire senza che eventuali carenze possano lasciare adito alla necessità di dovere sviluppare successivamente ulteriori disegni per la definizione di eventuali aspetti progettuali non rappresentati.

Pertanto, per le costruzioni in conglomerato cementizio armato normale o precompresso, da eseguirsi in opera o con elementi prefabbricati, dovranno essere rappresentate esplicitamente tutte le carpenterie, nonché tutte le armature tipiche (barre longitudinali, staffe, barre di collegamento, ecc.) nella loro configurazione quotata che dovrà essere realizzata in opera e con riferimento alle travi, ai pilastri, alle pareti di taglio, ai solai, alle scale, alle fondazioni ed a tutti gli altri elementi strutturali previsti per il fabbricato.

Particolare attenzione dovrà essere data alla rappresentazione grafica dei dettagli di esecuzione più significativi per le costruzioni asismiche, come i nodi dei telai e le unioni, in genere, degli elementi strutturali; nel caso di strutture tipizzate sarà consentito di sintetizzare la rappresentazione grafica presentando soltanto i disegni degli elementi tipici.

Per le strutture da realizzarsi in carpenteria metallica o mista, oltre a quanto previsto dalle norme vigenti per tali strutture, vale quanto indicato precedentemente.

Per le costruzioni in muratura, dovranno essere rappresentate, al rustico, tutte le piante delle murature a ciascun piano, le sezioni verticali con le indicazioni delle dimensioni dei

ASSESSORATO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE

SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE

vari cordoli, i disegni esecutivi dei solai, degli architravi e degli sbalzi con i relativi calcoli di verifica; dovranno anche essere rappresentate le armature quotate dei singoli elementi in calcestruzzo armato (cordoli, architravi, sbalzi, scale ecc..).

B.1.7. - SCHEMI GRAFICI E MODELLAZIONE.

Dovranno essere chiaramente rappresentati i modelli spaziali, elaborati in modo da riprodurre correttamente il comportamento dell'opera, sulla base dei quali, di norma, sarà stata calcolata le ripartizione delle sollecitazioni sismiche fra gli elementi resistenti verticali; potranno essere accettate adeguate semplificazioni nei casi di strutture molto semplici o di modesta rilevanza nei confronti delle azioni sismiche; in ogni caso è importante che nei modelli si sia tenuto conto, sia pure in maniera semplificata, della presenza degli elementi più rigidi, quali ad esempio il gruppo scala, le pareti, ecc...

B.2 - DEPOSITO DEI PROGETTI RIGUARDANTI L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPETENZA DEGLI ENTI.

L'articolo 8, sesto comma, della legge regionale disciplina le modalità da seguire per l'esecuzione dei lavori da realizzarsi ed eseguirsi da o per conto dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni od altri Enti pubblici e/o territoriali aventi un Ufficio Tecnico con a capo un ingegnere.

Per l'esecuzione di dette opere, la denuncia dei lavori è sostituita da apposita comunicazione, a firma dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico, che certifichi l'avvenuto deposito, effettuato secondo le modalità indicate nell'articolo 8 ed alla quale è allegato apposito elenco contenente l'indicazione della documentazione tecnica ed amministrativa depositata e la copia della dichiarazione resa dal Direttore dei Lavori sul coefficiente di protezione sismica adottato.

Per la verifica della completezza della documentazione si rimanda a quanto indicato al precedente punto B.1., opportunamente adeguato al tipo di opera da eseguire.

La comunicazione, da trasmettersi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro 10 giorni dall'effettuazione del deposito degli atti progettuali, dovrà pervenire al Settore Edilizia Residenziale per il tramite della Sezione Comuni Sismici competente per territorio (Sezione Comuni Sismici di Campobasso - Piazza della Vittoria, 14/c - 86100 - Campobasso e Sezione Comuni Sismici di Isernia - Via Farinacci, 7 - 86170 - Isernia).

Si raccomanda l'osservanza di quanto disposto circa il contenuto di detta comunicazione con riguardo all'indicazione delle generalità complete di tutti i soggetti interessati (legale rappresentante dell'Ente appaltante, progettista/i, direttore dei lavori, collaudatore, geologo ed appaltatore).

B.3 - VARIANTI.

Il settimo comma dell'articolo 8 della legge regionale prescrive che le varianti debbono seguire lo stesso iter procedimentale del progetto originario, e tale obbligo é riferito a tutte le varianti da effettuarsi sui lavori iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge ovvero già in corso a tale data e che, in base all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non rientrano tra quelle consentite in corso d'opera.

Si sottolinea che la disposizione richiamata si riferisce a tutte le varianti urbanistiche non ricomprese dall'articolo 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e prescinde dalla contemporanea esecuzione di varianti anche delle caratteristiche strutturali.

ASSESSORATO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE

SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE

Resta inteso che, qualora dette varianti urbanistiche non comportino la necessità di modifiche alla struttura, la relativa documentazione potrà, con riferimento a quella precedentemente depositata, e quando non risulti necessario provvedere ad una nuova rielaborazione dei calcoli di verifica, limitarsi ad una relazione tecnica che illustri l'influenza delle modificazioni apportate all'intervento rispetto alla struttura.

Il comma otto dell'articolo 8 individua, nell'ambito delle varianti riguardanti le sole strutture, non influenti, quindi, sugli aspetti urbanistici, quelle che sono consentite in corso d'opera e che possono essere eseguite senza interruzione dei lavori, fermo restando l'approntamento dei necessari elaborati tecnici che dovranno essere allegati alla relazione a strutture ultimate.

In particolare dette varianti sono quelle riguardanti modifiche alle dimensioni lineari degli elementi strutturali (per esempio: lunghezza, altezza o larghezza di travi o di pilastri rettangolari, lunghezza o diametro di pilastri circolari, larghezza dell'anima di travi a T, larghezza, altezza o spessore di maschi murari, ecc..) purché dette variazioni, relativamente alla singola dimensione lineare, non si discostino del 20%, in più o in meno, rispetto all'analoga dimensione indicata nel progetto originario.

L'introduzione della suddetta norma consente, in sostanza, di apportare in corso d'opera, ferma restando la necessità di predisporre i necessari elaborati esecutivi, una serie di modifiche che possono risultare necessarie per soddisfare particolari esigenze di cantiere ma che, nel contempo, non costituiscono rilevanti alterazioni della struttura.

La disposizione contenuta al comma 9 dell'articolo 8 riguarda le altre tipologie di variante strutturale (modifica del sistema costruttivo, variazioni delle dimensioni lineari degli elementi strutturali che eccedono il 20%, ecc..) e che, comunque, non devono comportare la necessità di richiedere una variante alla concessione urbanistica prima della loro esecuzione.

Tali varianti sono consentite in corso d'opera e possono essere eseguite senza interruzione dei lavori, fermo restando l'approntamento dei necessari elaborati tecnici che, nell'osservanza di tutte le modalità indicate all'articolo 8 della legge regionale, dovranno essere depositati entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori strutturali e, comunque, prima del deposito della relazione a struttura ultimata e del certificato di collaudo

Resta inteso che le varianti rientranti nella disciplina prevista dall'articolo 8, comma 7 e 9, prevedendo l'attivazione di una nuova fase di deposito e, quindi, di rilascio di un nuovo attestato, sono sottoposte alle modalità di controllo indicate al successivo articolo 12, mentre quelle rientranti nella disciplina prevista dall'articolo 8, comma 8, fatte salve le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 29 della legge 2 febbraio 1974, sono sottratte a tale controllo.

In presenza di varianti urbanistiche consentite in corso d'opera e per le quali l'approvazione deve comunque essere richiesta, ai sensi dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori e che non comportino la contemporanea esecuzione di varianti anche delle caratteristiche strutturali. ovvero sono eseguite dopo la chiusura dei lavori strutturali, non occorre riattivare la procedura di denuncia di inizio dei lavori ma è sufficiente che copia degli elaborati architettonici della variante autorizzata siano allegati al certificato di ultimazione dei lavori previsto dall'articolo 9, comma 8, della legge regionale.

B.4 - LAVORI DI SOMMA URGENZA.

La denuncia dei lavori riguardanti l'esecuzione di opere di somma urgenza è effettuata con le stesse modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale, secondo le indicazioni fornite al precedente punto, entro 30 giorni dalla data di inizio dei lavori così come appositamente comunicata a mezzo di raccomandata, con avviso di ritorno, inviata alla Sezione Comuni Sismici competente per territorio ed al Comune.

ASSESSORATO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE

SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE

La comunicazione di cui sopra deve essere sottoscritta, altre che dal committente, anche dal tecnico che assume la responsabilità della direzione dei lavori.

Resta inteso che, all'atto della successiva denuncia, dovrà ottemperarsi a tutti gli obblighi formali previsti dall'articolo 8, tra i quali, qualora ne ricorrano i presupposti, la nomina del collaudatore ed il possesso delle autorizzazioni di competenza del Comune, oltre che la dimostrazione delle effettive esigenze di somma urgenza invocate, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, secondo capoverso, l'intervento é assoggettato a controllo.

B.5 - UTILIZZO DEGLI EDIFICI E DEI MANUFATTI.

Ai fini e per gli effetti previsti dall'articolo 10 della legge regionale si precisa che le certificazioni di competenza del direttore dei lavori sono:

- l'opera, con allegati, dopo averli vistati per accettazione, i certificati di origine dei materiali utilizzati per le strutture in muratura portante o a pannelli e, qualora si siano usati solai non gettati in opera, il certificato di origine, lo schema di calcolo e di montaggio del solaio stesso, qualsiasi sia il tipo di struttura portante (articolo 9, comma 6, della legge regionale, di competenza del tecnico direttore dei lavori delle strutture);
- 2) dichiarazione attestante che le opere sono state eseguite in conformità, del progetto depositato, con l'osservanza delle prescrizioni esecutive in esso contenute nel rispetto delle norme tecniche vigenti ed applicando le buone regole dell'arte (articolo 9, comma 6, della legge regionale, di competenza del tecnico direttore dei lavori delle strutture);
- 3) certificato di ultimazione dei lavori contenente l'attestazione che le opere sono state eseguite in conformità del progetto depositato, con l'osservanza delle prescrizioni in esso contenute, nel rispetto delle norme tecniche vigenti ed applicando le buone regole dell'arte (articolo 9, comma 8, della legge regionale, di competenza del tecnico direttore dei lavori generale o dell'architettonico);
- 4) dichiarazione della perfetta rispondenza alle norme di cui alla Legge 2 febbraio 1974 n.64 ed alla legge regionale delle opere eseguite (articolo 9, comma 8, della legge regionale, di competenza del tecnico direttore dei lavori generale o dell'architettonico);

C - COLLAUDATORE.

C.1 - NOMINA DEL COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA.

La legge regionale ha confermato la figura del "collaudatore sismico o collaudatore in corso d'opera" al fine di garantire il rispetto delle norme di cui alla legge 2 febbraio 1974 n.64 e delle stesse norme previste nella legge regionale.

La nomina del professionista incaricato deve avvenire, ai sensi del terzo comma dell'articolo 9, secondo le modalità delle norme vigenti, ed é effettuata dal committente ovvero dal costruttore che esegue in proprio.

L'articolo 92 del regolamento 25 maggio 1895 n. 350 vieta che possa essere nominato collaudatore chi abbia preso parte alla redazione dei progetti od alla sorveglianza o direzione dei lavori e pertanto é da escludersi la possibilità di nominare quale collaudatore il professionista incaricato di redigere il solo progetto architettonico ovvero il progetto di massima in quanto anche tale prestazione é soggetta all'osservanza della legge 2 febbraio 1974 n.64 poiché ai sensi degli articoli 3 e 4 le norme tecniche da adottarsi nelle zone dichiarate sismiche riguardano, tra l'altro, anche l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui.

ASSESSORATO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE

SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE

Qualora non esista la figura del committente ed il costruttore esegue in proprio, cioè siamo in presenza di lavori eseguiti in economia, la normativa di riferimento che disciplina le modalità di nomina del collaudatore é la legge 5 novembre 1971 n. 1086.

Pertanto, in tali casi, la nomina viene effettuata scegliendo il collaudatore tra una terna di nominativi designata, secondo le competenze professionali richieste, dall'ordine provinciale degli ingegneri o degli architetti ovvero dal collegio provinciale dei geometri o dei periti edili.

C.2 - OPERE NON SOGGETTE AL COLLAUDO IN CORSO D'OPERA.

La nuova legge regionale prevede che per particolari opere non sussiste l'obbligo di nominare il collaudatore prima della denuncia dei lavori di cui all'articolo 8.

Tali opere sono quelle riguardanti interventi:

- a) di manutenzione straordinaria e/o miglioramento strutturale;
 - (per l'individuazione di tali interventi il riferimento normativo è quello riportato all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 che definisce quali interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni di uso, così come integrato dalla definizione di intervento di miglioramento riportata al punto C.9.1.2. del D.M. 16 gennaio 1996)
- b) di costruzione di edifici ad uso privato con volumetria strutturale non superiore a 450 metri cubi;
 - (al fine dell'individuazione della volumetria strutturale occorre fare riferimento al prodotto tra l'altezza dell'edificio, intesa quale differenza, misurata sulla stessa verticale, tra il piano più elevato di copertura, o la quota di imposta delle falde, e il piano di estradosso delle strutture di fondazione, e la superficie racchiusa dal contorno dell'edificio, inteso quale proiezione in pianta delle fronti dell'edificio stesso, con l'esclusione di cornici e balconi aperti);
- c) di costruzione di opere complementari (box costituiti da elementi prefabbricati di volumetria inferiore a 100 metri cubi e relativa base di appoggio, scale esterne aventi uno sviluppo in altezza non superiore a metri 7, muri di recinzione realizzati con elementi murari o in calcestruzzo cementizio armato aventi altezza fuori terra non superiore a metri 2, muri di sostegno aventi altezza strutturale non superiore a metri 3;
 - (per l'individuazione di tali opere occorre tenere presente che la volumetria è quella strutturale come definita al precedente punto, che nel calcolo dell'altezza delle scale esterne deve essere computata anche l'eventuale copertura, l'altezza strutturale dei muri di sostegno è quella utilizzata nel calcolo della spinta e, quindi, comprensiva dello spessore della fondazione);
- di costruzione di opere infrastrutturali per le quali non è prevista anche la realizzazione di strutture speciali (ponti, serbatoi, ecc.) ovvero l'esecuzione di rilevanti movimenti di terra (rilevati di altezza superiore a metri 3, fronti di scavo di altezza superiore a metri 3, scavi in trincea di profondità superiore a metri 2, ecc.);
 - (per l'individuazione di tali opere si intendono per ponti quelle strutture che hanno la funzione di sostenere una piattaforma stradale o una tubazione quando questa, in conseguenza delle sue primarie esigenze plano-altimetriche, non può trovare diretto e continuo appoggio sul terreno, in relazione alla morfologia ed alla natura del terreno o per ostacoli da superare o per altri motivi)

E' inteso che la deroga prevista dalla legge regionale, riguardante l'obbligo di nomina del collaudatore prima dell'inizio dei lavori, non trova applicazione qualora per la particolare

ASSESSORATO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE

SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE

opera da realizzare o per il tipo di struttura da utilizzare sia prevista da altra normativa la nomina del collaudatore prima dell'inizio dei lavori come, ad esempio, per la realizzazione delle opere regolamentate dal D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425.

C.3 - OPERE DA ASSOGGETTARE A COLLAUDO FINALE.

L'articolo 10 della legge regionale prevede che il certificato di conformità sia sostituito dalle certificazioni rilasciate dal direttore dei lavori (vedasi ottavo comma dell'articolo 9 della legge regionale) e dal certificato di collaudo, ove richiesto da norme vigenti.

Tra le opere indicate al comma primo dell'articolo 9 della legge regionale, e per le quali non sussiste l'obbligo di nomina del collaudatore prima dell'inizio dei lavori, vi sono, comunque, opere che in base ad altre disposizioni devono essere sottoposte a collaudo come ad esempio:

- la costruzione di edifici in muratura (vedasi Capitolo 4 Titolo Iº del D.M. 20 novembre 1987 recante le "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento");
- la costruzione di opere che utilizzano elementi prefabbricati (vedasi punto 5 del D.M. 3 dicembre 1987 recante le "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate");
- la costruzione di opere di sostegno e di opere infrastrutturali che prevedono l'esecuzione di movimenti di terra (vedasi punto A.4. del D.M. 11 marzo 1988 recante le "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione");
- la costruzione di opere infrastrutturali che prevedono l'utilizzo di tubazioni (vedasi punto 4 del D.M. 12 dicembre 1985 recante le "Norme tecniche relative alle tubazioni";
- la costruzione di opere rientranti nella disciplina prevista dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086:

Per tutte le suddette opere, con esclusione di quelle da realizzarsi ed eseguirsi da o per conto dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni od altri Enti pubblici e/o territoriali aventi un Ufficio Tecnico con a capo un ingegnere, le modalità per la nomina del collaudatore sono quelle indicate all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al quale si rimanda anche per la procedura di deposito del certificato di collaudo.

D - MODALITÀ' PER I CONTROLLI A CAMPIONE.

D.1 - CRITERI E MODALITÀ' DI SORTEGGIO.

I progetti di opere allegati alla "denuncia dei lavori" saranno catalogati nelle seguenti categorie:

- R) le opere per le quali il coefficiente di protezione sismica é stato assunto pari a 1 e per le quali é previsto il controllo in misura non inferiore al 3%;
- S) le opere per le quali il coefficiente di protezione sismica é stato assunto maggiore di 1 e per le quali é previsto il controllo in misura non inferiore al 50%;
- T) le opere per le quali é previsto il controllo in misura totale (adeguamenti e/o demolizioni e lavori di somma urgenza);

Le comunicazioni riguardanti i progetti di opere realizzate ed eseguite da o per conto dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni od altri Enti pubblici e/o territoriali aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere indicati all'articolo 8, comma terzo, della legge regionale saranno catalogate nelle seguenti categorie:

ASSESSORATO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE

SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE

- V) le opere per le quali il coefficiente di protezione sismica é stato assunto pari a 1 e per le quali é previsto il controllo in misura non inferiore al 5%
- W) le opere per le quali il coefficiente di protezione sismica é stato assunto maggiore di 1 e per le quali é previsto il controllo in misura non inferiore al 50%;

L'appartenenza delle opere ad una delle categorie sopra indicate sarà verificata dal competente ufficio regionale all'atto della classificazione del progetto e/o della comunicazione sulla base di quanto dichiarato dal direttore dei lavori.

Ai fini dell'individuazione del coefficiente di protezione sismica si ritiene utile richiamare il contenuto della circolare Min.LL.PP. n. 25882 del 5 marzo 1985, della quale si riporta uno stralcio:

' omissis

La prima innovazione è costituita dall'introduzione del coefficiente di protezione sismica I, che assume il valore di 1,4 per le opere di preminente importanza (ai fini delle esigenze della Protezione Civile) e di 1,2 per le opere che per la loro destinazione possono dar luogo a situazioni di particolare rischio e pericolosità.

Alla prima categoria appartengono gli edifici che al verificarsi di eventi catastrofici assumono, nel periodo di prima emergenza, particolare importanza strategica e per i quali, anche se parzialmente danneggiati, è richiesta una continuità funzionale.

Essi sono: le sedi delle Prefetture, le Caserme e gli edifici annessi dei Vigili del Fuoco, le Caserme della Forza Pubblica e quelle delle Forze Armate, le Sedi Comunali, gli ospedali e le cliniche e tutti gli immobili necessari per l'esercizio delle comunicazioni radio e telefoniche per il disimpegno dei servizi di emergenza.

Fanno parte della seconda gli edifici soggetti a notevole affollamento, quali le scuole, le chiese aperte al culto, le sale di spettacolo e di riunione, i fabbricati annessi agli impianti sportivi destinati al pubblico, le stazioni auto-ferro-tranviarie e le aerostazioni.

Per l'applicazione dei suddetti valori del coefficiente I hanno rilevanza le particolari funzioni e destinazioni degli edifici e non il loro tipo di struttura.

Per le altre opere, anche di tipo speciale, si dovrà assumere conseguentemente il coefficiente I=1, salvo diverse disposizioni stabilite da altre norme.

...... omissis

Il campione relativo ai progetti, anche riguardante opere in variante depositate ai sensi del settimo ovvero del nono comma dell'articolo 8 della legge regionale, verrà determinato mensilmente, mediante estrazione manuale oppure la generazione di numeri casuali per via elettronica, riferito a ciascuna categoria, nella misura indicata, arrotondato per eccesso, sulla base di elenchi unici.

I suddetti elenchi saranno formati considerando la data di rilascio dell'attestato da parte della Sezione Comuni Sismici competente e, a parità di data, facendo precedere i progetti riguardanti la provincia di Campobasso a quelli riguardanti la provincia di Isernia.

Il campione relativo alle comunicazioni di cui all'articolo 8, comma terzo, anche riguardante opere in variante, verrà determinato mensilmente, mediante estrazione manuale oppure la generazione di numeri casuali per via elettronica, riferito a ciascuna categoria, nella misura indicata, arrotondato per eccesso, sulla base di elenchi unici.

I suddetti elenchi saranno formati considerando la data di protocollazione delle comunicazioni pervenute alla Sezione Comuni Sismici competente e, a parità di data, facendo precedere le comunicazioni riguardanti lavori da eseguirsi nella provincia di Campobasso a quelli riguardanti la provincia di Isernia.

Il sorteggio dei campioni, per le varie categorie e secondo le modalità indicate sarà effettuato in forma pubblica dal Responsabile del Settore Edilizia Residenziale, o da un funziona-

ASSESSORATO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE

SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE

rio da lui delegato, presso la sede della Sezione Comuni Sismici di Campobasso, assistito da due dipendenti del Settore.

Dell'avvenuto sorteggio verrà data immediata comunicazione mediante affissione nei locali delle Sezioni di Campobasso e di Isernia.

D.2 - CRITERI E MODALITÀ' DI CONTROLLO.

I controlli sui progetti tenderanno ad accertare, nel dettaglio, la corretta applicazione delle norme tecniche, nonché dei buoni criteri di progettazione e di esecuzione delle opere stesse, analizzando i problemi nella loro sostanza e saranno svolti considerando principalmente i sotto elencati aspetti:

- a) il rispetto delle norme tecniche riguardanti le ipotesi di carico, i criteri di calcolo e le modalità di verifica, con riferimento sia alla struttura in elevazione che a quella in fondazione; nel caso in cui la progettazione, per la natura dell'opera e/o per altro particolare motivo, sia basata su metodi di analisi al di fuori della comune pratica progettuale ne dovrà essere accertata la validità;
- b) la presenza e la validità di una chiara ed esauriente rappresentazione grafica di progetto relativa agli elementi strutturali ed a tutti i dettagli e particolari costruttivi importanti al fine della realizzazione del meccanismo resistente previsto.

Nel corso dei controlli e comunque prima della loro conclusione, il Settore avviserà il progettista e gli altri tecnici interessati e, ove necessario, potrà richiedere integrazioni e completamenti delle documentazioni progettuali depositate, ferme restando le autonome determinazioni di competenza della Commissione Tecnica di cui all'articolo 14 della legge regionale.

ASSESSORATO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE